

# Vademecum per studenti stranieri e N.A.I.

Ufficio Scolastico Territoriale - Bergamo

Referente prof.ssa Katia Piccinini



## Le **INDICAZIONI NORMATIVE** insistono, in particolare, su:

- **Contrastare il ritardo scolastico.**
- **Accompagnare i passaggi; adattare il programma e la valutazione.**
- Organizzare un **orientamento efficace alla prosecuzione degli studi.**
- **Prevenire la segregazione scolastica.**
- **Coinvolgere le famiglie nel progetto educativo per i loro figli.**

- **D.M. del 27/12/2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e successiva C. M .n. 8 del 6 marzo 2013**
- **M.I. - Linee Guida per l’accoglienza e integrazione degli alunni stranieri febbraio 2014;**
- **Linee guida nazionali per l’orientamento permanente, febbraio 2014;**
- **Nota del M.I. n. 5535, 2015 Diversi da chi?, Raccomandazioni per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’Intercultura;**
- **Legge n.107 del 13 luglio 2015 per insistenza su potenziamento dell'inclusione scolastica , dialogo interculturale e rete formativa.**
- **DM 197/2016, adozione del Piano nazionale 2016/2019 per la formazione in servizio dei docenti, DS e ATA, con priorità nazionale "L'integrazione, le competenze di cittadinanza e di cittadinanza globale".**

Si suggerisce il confronto anche con le indicazioni contenute nel **Rapporto Mondiale di Monitoraggio dell’Educazione UNESCO 2019: Migrazioni, spostamenti forzati e educazione: Costruire ponti, non muri**, Unesco, Parigi, 2020.

# L'iscrizione:

La normativa:

- **DPR. 394/1999**, art. 45,
- **C.M. n. 87/2000** sull'Iscrizione dei minori stranieri alle classi delle scuole di ogni ordine e grado,
- **Linee guida** per l'accoglienza e l'integrazione degli studenti stranieri 2014, II parte, 2.1 2.2 2.3,

stabilisce che:

- I minori stranieri hanno **diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno**. Essi sono **soggetti all'obbligo scolastico** secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere **richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico**.
- I **minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico** vengono **iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica** salvo che il Collegio dei docenti deliberi, sulla base di specifici criteri, l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto, del percorso di studi pregresso, delle competenze e abilità dell'allievo, dei livelli di conoscenza della lingua italiana. **Nel caso di delibera del Collegio è prevista al più l'assegnazione alla classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella anagrafica.** (opportuno coinvolgere la famiglia)

## Età anagrafica e studi progressi

## Classe corrispondente

## Adeguamento percorso didattico



14 anni con meno di 8 anni di scolarità	Classe 3° secondaria di I grado	opportuna <u>predisposizione di Piano di Studi personalizzato</u> che favorisca il superamento dell'Esame di Stato e l'inserimento successivo nella secondaria di secondo grado
14 anni con 8 o più anni di scolarità	Classe 1° secondaria di II grado	opportuna <u>predisposizione di Piano di Studi personalizzato</u> ed eventuale <u>percorso integrato</u> con CPIA per diploma I ciclo
15 anni	Classe 1° secondaria di II grado	<u>predisposizione di Piano di Studi personalizzato</u> e convenzione fra i CPIA e gli Istituti superiori per <u>percorsi integrati di alfabetizzazione</u> e, al contempo, <u>di inserimento</u> di questi studenti in indirizzi di studi che lascino aperte le opportunità di crescita personale e professionale.
16 anni	Secondaria di II grado con valutazione della classe di inserimento (eventualmente il riorientamento ad altri indirizzi di studi del territorio)	<u>predisposizione di Piano di Studi personalizzato</u> ed eventuale percorso integrato per diploma I ciclo
Oltre i 16 anni	Secondaria di II grado con valutazione della classe di inserimento  CPIA	opportuna predisposizione di Piano <u>di Studi personalizzato</u>  Stesura del Patto formativo Percorso integrato con Istituti superiori per avvio percorso d'indirizzo di istruzione o formazione  D. lgs. 297/1994, Art. 192, comma 3: Il CdC può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso CdC, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano (quale che sia la cittadinanza dello studente)

Se gli alunni NAI sono analfabeti si individua la scuola di riferimento per l'iscrizione in base all'età anagrafica, ma sarà necessario definire un Piano di Studio Personalizzato finalizzato all'apprendimento delle abilità di base della letto-scrittura e del calcolo.

# L'iscrizione: quali documenti? 1/2

## Permesso di soggiorno

Ai fini dell'iscrizione ad una istituzione scolastica italiana è **irrilevante la situazione di regolarità o meno del permesso di soggiorno dello studente e della famiglia.**

- **D.P.R. 394/99, art.45 co.1.** Tutti i minori comunitari ed extracomunitari presenti sul territorio della Repubblica Italiana devono accedere all'istruzione, le istituzioni scolastiche devono accettare la **loro iscrizione indipendentemente dalla regolarità del loro permesso di soggiorno.**
- **D.L.gs.286/98, art.6 co.2.,** I minori extracomunitari sono **esentati dall'onere di esibizione del "Permesso di soggiorno"** per le iscrizioni riguardanti le **"prestazioni scolastiche obbligatorie"** e **agli asili nido.** (Istruzione obbligatoria fino al compimento dei 16 anni)

## Documenti anagrafici:

All'atto dell'iscrizione, i genitori comunicano i dati anagrafici dell'alunno e il codice fiscale, se ne è in possesso. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva. **L'iscrizione con riserva non osta al conseguimento del titolo conclusivo di studi.** D.P.R. 394/1999

## Documenti sanitari:

D.P.R 26 gennaio 355/1999 – Decreto legge 119 del 2017: certificazione delle vaccinazioni obbligatorie

# L'iscrizione: quali documenti? 2/2

## Documenti scolastici

La normativa:

- D.Lgs 226/2005 art.1 co.12,
- Nota Min.465 del 2012
- Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, 2014

Stabilisce che:

“**la scuola deve richiedere la presentazione di adeguata certificazione** (pagelle, attestati, dichiarazioni ecc.) che specifichi gli studi compiuti nel Paese di origine (tradotti in modo legale). In mancanza di certificazioni, richiede ai genitori informazioni in merito alla classe e al tipo d'istituto precedentemente frequentato: dichiarazione autocertificata del genitore o tutore, attestante la classe ed il tipo d'istituto frequentato. In questo caso, Il dirigente scolastico può prendere contatto con l'autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell'alunno e sugli studi effettuati”.

# L'iscrizione: il diploma di I ciclo: sì o no?

Esistono  
in particolare, su:

La **Nota M.I. 465, 2012**, Studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato indica che:

- gli studenti con cittadinanza non italiana iscritti e frequentanti con profitto il percorso della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dovranno sostenere il predetto esame al termine del primo ciclo [...] e ciò perché allo studente con cittadinanza non italiana, una volta inserito nel sistema scolastico italiano, si applicano le stesse regole e gli stessi criteri di valutazione previsti per lo studente con cittadinanza italiana. **STUDENTI GIÀ PRESENTI NEL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO**
- per gli studenti iscritti alla scuola superiore di II grado e **per la prima volta inseriti nel sistema scolastico italiano spetta alle singole istituzioni scolastiche e ai loro organi collegiali il compito e la responsabilità di definire, in fase d'iscrizione, l'ingresso degli studenti con cittadinanza non italiana, privi del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado, ai percorsi del secondo ciclo d'istruzione**
- gli studenti iscritti alla scuola superiore di II grado e per la prima volta inseriti nel sistema scolastico italiano, si deve ritenere, che i competenti collegi dei docenti (o i consigli di classe in caso di applicazione dell'art. 192, comma 3, del d. lgs. 297/1994) abbiano già valutato, all'atto dell'iscrizione alle classi degli istituti di istruzione secondaria, i corsi di studio seguiti nei Paesi di provenienza e i titoli di studio eventualmente posseduti, **senza nulla eccepire circa il mancato possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione** previsto dal nostro ordinamento scolastico.

Il **Decreto 12550 del 2013**, Ordinamento dei percorsi di **leFP di Regione Lombardia**, Allegato A, parte I, 1.3, precisa che:

- **Ai fini del contrasto della dispersione**, gli allievi che hanno frequentato per almeno otto anni i percorsi di primo ciclo senza conseguire il titolo di studio conclusivo, ferma restando la competenza delle Istituzioni del primo ciclo in materia di rilascio del relativo titolo, possono accedere a percorsi di leFP che comprendono anche azioni specifiche finalizzate alla sua acquisizione. Ferma restando la finalità dell'acquisizione del titolo di primo ciclo di Istruzione, gli allievi privi dello stesso possono partecipare anche ai percorsi in apprendistato ex art. 3, DLgs. n. 167/2011, realizzato in raccordo con una Istituzione scolastica secondaria di primo grado.

# Percorsi di apprendimento personalizzati: normativa

La normativa:

- **DPR. 394/1999**, art. 45, comma 4
- **C.M. n. 87/2000** sull'iscrizione dei minori stranieri alle classi delle scuole di ogni ordine e grado,
- **Linee guida** per l'accoglienza e l'integrazione degli studenti stranieri 2014, II parte, 2.1 2.2 2.3,

stabilisce che:

- Il **Collegio dei docenti** definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario **adattamento dei programmi di insegnamento**; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana;
- L'adattamento si concretizza nella definizione da parte del **Consiglio di classe/Commissione ad hoc di un percorso individuale di apprendimento ovvero di un Piano di Studio Personalizzato** che oltre a valorizzare costruttivamente le conoscenze pregresse deve mirare a coinvolgere e motivare l'alunno/a.
- La **Direttiva del MIUR del 27 dicembre 2012** ha incluso tra i **Bisogni Educativi Speciali** anche quelli derivanti dallo "svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale". Il MIUR ha chiarito che **non tutti gli alunni di cittadinanza non italiana e neanche tutti gli alunni di recente immigrazione presentano Bisogni Educativi Speciali**: "essi necessitano anzitutto di interventi didattici relativi all'apprendimento della lingua e **solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un Piano Didattico Personalizzato** "
- La **Circolare del MIUR n. 8 del 6 marzo 2013 e la Nota n .2563 del 22 novembre 2013** specificano che per gli studenti con cni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana, è parimenti possibile attivare **percorsi individualizzati e personalizzati**, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative. In tal caso, si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto **per il tempo strettamente necessario**. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno **carattere transitorio e attinente aspetti didattici**, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative

# Percorsi di apprendimento personalizzati: il PSP

La **durata dell'adozione del Piano di Studi Personalizzato è estremamente personale e transitoria**, in generale, si può ipotizzare una durata anche di due anni. Il PSP è un punto di riferimento per la progettazione didattica e la valutazione e deve essere redatto anche se il percorso personalizzato riguarda solo alcune discipline. Attraverso questo strumento il consiglio di classe indirizza il percorso di studio verso gli obiettivi comuni mediante scelte quali:

- l'attribuzione di priorità all'apprendimento della lingua italiana L2,
- la sospensione temporanea di alcuni insegnamenti (nel 1<sup>a</sup> quadrimestre), al momento valutati inaccessibili agli allievi, da riprendere e riproporre successivamente con contenuti essenziali i nuclei essenziali dei contenuti e dei processi inerenti le singole discipline
- la sostituzione della seconda lingua straniera con l'insegnamento della L1 o di una lingua straniera comunitaria il cui studio era già stato avviato nel paese d'origine compatibilmente con la disponibilità delle risorse professionali interne alla scuola;
- la selezione dei nuclei essenziali delle singole discipline, nonché la selezione e la declinazione delle competenze ritenute adatte in riferimento alla specifica situazione dell'allievo, compresa l'integrazione delle competenze già sviluppate in L1 (lingua d'origine);
- l'integrazione del curriculum con altre discipline o contenuti già introdotti nel percorso scolastico del paese di origine;
- è anche da considerare l'opportunità di una rimodulazione dei contenuti, che escluda in parte o in toto quelli previsti dal PTOF per l'anno frequentato dallo studente NAI, per sostituirli con contenuti adatti al livello di competenza linguistica dello studente realmente verificato, a condizione che tali contenuti siano funzionali allo sviluppo delle competenze previste per l'anno di corso che lo studente frequenta

**Nel PSP vengono integrate le attività svolte nella classe e nei laboratori e/o nei corsi attivabili sia in orario scolastico che extrascolastico.**

# Percorsi di apprendimento personalizzati:

- Il PSP predisposto per gli alunni stranieri neo-arrivati è necessariamente personalizzato e sostenuto da interventi specifici per l'apprendimento della lingua italiana. Lo studente straniero NAI potrà raggiungere risultati in tempi diversi rispetto ai compagni di classe. Ed anche i suoi risultati dovranno inscrivere in una fascia di essenzialità e di accettabilità.
- L'alunno non italofono o non ancora sufficientemente italofono non è un alunno incompetente su tutto ma si trova, per qualche tempo, in una situazione nella quale non ha le parole per dire, comunicare la sua competenza scolastica, disciplinare. **Ecco perché diventa strategico un buon piano di alfabetizzazione.**

# La questione della lingua: ITALIANO L2

- Il **DPR 394/1999, art. 45** assegna al Collegio il compito di adattare opportunamente i programmi di insegnamento prevedendo specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa
- **Circ. min. 2 del gennaio 2010:**
- Il Ministero richiama inoltre l'attenzione sull'opportunità che il Collegio dei docenti affidi a un gruppo di docenti, appositamente individuato per l'accoglienza di tutti i nuovi alunni, la **verifica delle competenze linguistiche in ingresso**.
- Per assicurare agli studenti di nazionalità non italiana, soprattutto se di recente immigrazione e di ingresso nella scuola in corso d'anno, la possibilità di seguire un efficace processo di insegnamento-apprendimento – e quindi una loro effettiva integrazione – **le scuole attivano iniziative di alfabetizzazione linguistica anche con accordi di rete**.

# La questione della lingua: 3 fasi per gli studenti NAI

## Tempo di apprendimento:

- da 2 mesi a 1 anno per la lingua della comunicazione (ITALBASE)
- dai 2 ai 5 anni per la lingua dello studio (ITALSTUDIO).

**FASE 1 di avvio** (A0/A1); italiano per comunicare, lettura/scrittura (ITALBASE); approccio “figurativo e didascalico” alle discipline. Avvio laboratori e corsi di lingua continuativi anche pomeridiani.

- CORSO DI PRIMA ALFABETIZZAZIONE - BICS (Basic Interpersonal Communication Skills) essenziali per la piena valorizzazione personale ed interpersonale all'interno del locus scolastico

**FASE 2 di ponte** (A2-B1); italiano per studiare (ITALSTUDIO); selezione e riduzione di contenuti disciplinari; testi “semplici, ad alta comprensibilità”, glossari in L1. Moduli laboratoriali, doposcuola

**FASE 3 di partecipazione al curricolo comune** (B2); la facilitazione sui testi di studio delle discipline. Adattamento del programma, doposcuola.

- Per le fasi 2 e 3 CORSO DI ALFABETIZZAZIONE di ITALIANO PER LO STUDIO - CALP (Cognitive Academic Language Proficiency) metacompetenze legate alla lingua dello studio delle varie discipline e familiarizzazione con le microlingue e i vari linguaggi disciplinari

(Adattamento dalle **Linee Guida del 2014**)

# Percorsi di valutazione:

## 1. La normativa:

### ❓ DPR 394/1999 art.45, DPR 122/2009:

La valutazione degli studenti con cni avviene **nelle forme e nei modi previsti per studenti italiani** ovvero:

- *Valutazione periodica e finale trasparente e tempestiva sulla base dei criteri adottati dal collegio*
- *Voti in decimi*
- *Ammissione alla classe successiva o Esame se voti non inferiori a 6*
- *Rilascio certificazione competenze alla fine della scuola primaria secondaria di primo grado e di obbligo di istruzione.*

❓ e prevede l' applicazione di tutte le **specifiche previste se lo studente è affetto da disabilità, da DSA o rientra nei BES. D.P.R. 122/09 LEGGE 104/12 (disabilità) LEGGE 170/2010 (DSA) DIRETTIVA 27/12/12 (BES)**

❓ **DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.**

# Percorsi di valutazione: buone prassi.

## Le linee orientative generali:

- La valutazione delle alunne e degli alunni stranieri deve essere pensata **nel contesto del percorso di accoglienza delineato dal protocollo di accoglienza.**
- Deve avere un **carattere eminentemente orientativo e formativo** finalizzato alla promozione della persona nell'interesse della sua storia e del suo progetto di vita.
- Ogni valutazione - iniziale, in itinere, finale – **non può che essere strettamente collegata al percorso di apprendimento predisposto per ogni singolo alunno** (Piano di Studi Personalizzato non necessariamente un PDP).
- Per gli **studenti NAI** vale la considerazione del **percorso di apprendimento svolto** ed è prioritario che la scuola predisponga percorsi personalizzati. Va privilegiata **la valutazione formativa** rispetto a quella "certificativa" prendendo in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate.
- In particolare, nel momento in cui si decide il **passaggio o meno da una classe all'altra** o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una **previsione di sviluppo dell'alunno**. Nell'attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni. Si può tenere conto che non necessariamente i traguardi sono annuali e che **l'autonomia di cui dispongono le istituzioni scolastiche** non solo permette, ma impone di operare scelte organizzative e didattiche con lo scopo di offrire ad ognuno il percorso a lui più adatto per il raggiungimento del successo formativo

# Percorsi di valutazione: l'autonomia delle scuole

## L'autonomia della scuola nella personalizzazione e nella valutazione:

**DPR 22 giugno 2009, n. 122**

- Art. 1, comma 2: valutazione come espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente
- Art. 1, comma 5: il Collegio Docenti definisce modalità e criteri che assicurano omogeneità, equità, trasparenza della valutazione.
- Art. 2, comma 7 (**primo ciclo di istruzione**): “Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede a inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione.... e a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.

**DPR, 8 marzo 1999, n. 275** regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, 2.

- art. 1, 2, “L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento”.
- • Art. 4, Autonomia didattica “ .....realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune... Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati”.

# Percorsi di valutazione: iniziale e in itinere

- La **VALUTAZIONE INIZIALE** coincide per le alunne e gli alunni stranieri neoarrivati con la prima fase dell'accoglienza che vede i docenti impegnati **nella rilevazione delle competenze** in ingresso per mezzo di diverse azioni: colloqui con familiari e alunno/a , esame documentazione scolastica del paese di origine, somministrazione di prove oggettive di ingresso non solo per quanto riguarda la L1 e la lingua italiana ma anche per altre discipline, prevedendo, se necessario, l'intervento di esperte/i in mediazione linguistica e culturale.
- Il **carattere prevalentemente diagnostico** della valutazione nella fase dell'ingresso a scuola risalta maggiormente alla luce di quanto affermato dall'art. 45, comma 4 del **DPR n. 394 del 31 agosto 1999** : *“Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento”* e risponde alla necessità di redigere un Piano di studi Personalizzato.
- La **VALUTAZIONE IN ITINERE** , relativa alla II fase dell'accoglienza, ha valore significativamente **formativo e regolativo**: la valutazione come regolatrice dell'azione didattica stessa, come ricordato nella **CM n.24/1 marzo 2006** : *“Accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più affermando la funzione regolativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni via via raccolte, un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati, sollecitando, altresì, la partecipazione degli alunni e delle famiglie al processo di apprendimento.”*

# Percorsi di valutazione: l'iscrizione prossima alla valutazione sommativa

- Nel caso che l'ingresso a scuola dell'alunno/a avvenga in prossimità della scadenza valutativa e quindi non sia possibile acquisire tutti i dati utili per una valutazione correttamente fondata è possibile **per il primo quadrimestre sospendere la valutazione per alcune discipline** con una motivazione di questo tipo: *“La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno/a si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”* Oppure si può procedere ad esprimere la valutazione riportando nel documento una motivazione di questo tipo: *“La valutazione espressa è riferita a quanto contenuto nel Piano di Studio Personalizzato (PSP) poiché l'alunno/a si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”*.
- Rispetto agli obiettivi trasversali: andranno tenuti in particolare considerazione la motivazione ad apprendere, la regolarità della frequenza, l'interesse, la partecipazione alle diverse attività scolastiche, l'impegno, la serietà del comportamento.
- Rispetto agli apprendimenti disciplinari:
  - l'insegnante decide di non procedere alla valutazione. In questo caso si potrà assegnare “non classificato” o “senza votazione” sulla scheda, spiegandone la motivazione a verbale, per es.: la valutazione non può essere espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana;
  - l'insegnante preferisce esprimere comunque una valutazione. Anche in questo caso è opportuno riportare a verbale una motivazione, per es.: la valutazione fa riferimento ad un percorso personale di apprendimento, in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana.
- Rispetto agli apprendimenti della lingua italiana: **il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione diventa parte integrante della valutazione di italiano intesa come materia curricolare**, per cui si farà riferimento alle schede di valutazione redatte dagli insegnanti titolari dei corsi di italiano L2.

# Percorsi di valutazione: lo scrutinio finale.

Nella **VALUTAZIONE SOMMATIVA INTERMEDIA E FINALE** si **integrano** gli esiti delle verifiche del lavoro svolto in classe e di quello svolto in corsi e laboratori frequentati in orario scolastico o extrascolastico sulla base del PSP e del Quadro Comune Europeo per quanto riguarda l'apprendimento dell'italiano L2, la registrazione dei progressi rispetto alla situazione di partenza visti come esplicitazione delle potenzialità di apprendimento, le osservazioni effettuate dai docenti in merito all'impegno, alla motivazione, alle competenze relazionali, alla situazione generale in cui si verifica il processo di inserimento nella nuova realtà sociale e culturale.

Allo **scrutinio di fine anno**, la compilazione del documento di valutazione può avvenire esprimendo la valutazione congiuntamente alla motivazione: «La valutazione espressa è riferita a quanto contenuto nel Piano di Studio Personalizzato (PSP) poiché l'alunno/a si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana».

In particolare quando si deve decidere il passaggio o meno alla classe successiva occorre far riferimento a una pluralità di elementi e di considerazioni fra cui non può mancare una previsione di "sviluppo" dell'alunno in relazione all'età, alle motivazioni, agli interessi, alle richieste/attese della famiglia.(...).

È bene, in ogni caso, procedere alla valorizzazione di ogni valutazione, differenziata e integrata, di tutte o del maggior numero di discipline previste dal curriculum di studi dello studente.

# Percorsi di valutazione: lo scrutinio finale.

- In **sede di valutazione finale nel primo biennio**, il C.d.C. può deliberare il **passaggio alla classe successiva anche in assenza della sufficienza piena nel primo dei due anni del PSP**, provvedendo ad inserire una specifica nota nel documento individuale di valutazione e a trasmettere quest'ultimo alla famiglia: *“La valutazione espressa fa riferimento al P.S.P. (Piano di Studio Personalizzato), programmato per gli apprendimenti, in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”*
- Tutte le disposizioni riguardanti gli studenti NAI iscritti al primo biennio saranno applicabili agli studenti iscritti al secondo biennio a discrezione del Consiglio di Classe in previsione di una felice conclusione del percorso scolastico. **In ogni caso il percorso personalizzato che prevede la sospensione del giudizio in alcune discipline non dovrebbe superare i due anni scolastici.**

# Percorsi di valutazione: scrutinio finale e ritardo scolastico

## **N.B. VALUTAZIONE FINALE:**

Il CdC, nel caso di:

- allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato,
- allievi che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana,
- allievi con scarsa scolarizzazione nel Paese d'origine,
- allievi non alfabetizzati in lingua d'origine,

considera che *“i tempi dell'apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine dell'anno scolastico”* e dà una valutazione sufficiente in tutte le discipline, promuovendo l'allievo all'anno successivo e accompagnando la scheda di valutazione con una relazione sulle motivazioni che hanno spinto il CdC a prendere tale decisione, finalizzata a concedere il tempo necessario per valutare nel corso dell'anno successivo i progressi dell'allievo, in un'ottica di promozione del successo formativo e di fruizione piena delle opportunità da parte di tutti. **Tale procedura appare particolarmente importante nei casi di allievi con età superiore di uno o più anni rispetto ai compagni di classe.**

# L'Esame di Stato del I ciclo:

**L'OM n.90/2001 e l'OM n.56/2002 prevedono che i consigli di classe considerino le seguenti indicazioni:**

[...] Nel caso di **studenti stranieri NAI inseriti nell'ultimo anno del ciclo**, il Consiglio di classe delibera l'ammissione all'esame tenendo conto delle peculiarità del percorso di studi personalizzato e dei progressi compiuti, avvertendo che l'apprendimento dell'italiano L2 non può considerarsi concluso.  
[...]. L'alunno straniero potrebbe trovarsi nella condizione di avere le competenze nella disciplina, ma di non possedere la lingua per esprimerle; in questo caso ha diritto a sostenere la prova nella sua lingua attraverso un mediatore linguistico.

**La Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 riprende e ribadisce:**

- **il DPR n. 89/2009, art. 5**, che stabilisce che le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possono essere utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
- **DM n. 5669 del 12 luglio 2011, art. 6** e allegate Linee guida: in ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato.

**Circolare Ministeriale n. 48 del 31/05/2012 "Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente"**

A proposito della seconda lingua comunitaria stabilisce che "resta fermo che quanto sopra indicato non riguarda le situazioni di quegli studenti che si avvalgono delle ore della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per il potenziamento della lingua italiana. In tal caso ovviamente, la seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova d'esame."

**Nota MIUR 7885 del 09-05-2018 "Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Chiarimenti.**

"Prova scritta relativa alle competenze di lingua straniera. La prova scritta relativa alle competenze di lingua straniera è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria, salvo nei casi in cui le ore della seconda lingua comunitaria siano utilizzate per il potenziamento dell'inglese o della lingua italiana."

# Se non ci fosse posto nella scuola individuata?

- Nel caso di iscrizione in corso d'anno, **se la scuola ha raggiunto il numero massimo consentito di allievi per classe in tutte le sezioni**, e dunque non abbia più posti disponibili per iscrivere un ulteriore studente, straniero così come italiano, **la scuola è tenuta consegnare al genitore una dichiarazione, firmata dal dirigente scolastico, in cui si motiva il rifiuto dell'iscrizione.** C.M. dell'Istruzione n.2 dell' 8/01/2010
- **Legge n. 241/90, art.2:** la richiesta di iscrizione si configura come un'istanza di avvio di un **procedimento amministrativo che le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere mediante l'adozione di un provvedimento espresso.** La legge prevede inoltre, all'art. 3, che "ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, **deve essere motivato**".
- Nei casi in cui la scuola non possa accettare l'iscrizione in corso per mancanza di posti, **dovrebbe inoltre attivarsi per individuare un'altra scuola in cui il minore possa iscriversi**, in modo che sia effettivamente garantito il diritto all'istruzione. Circolare del MIUR n.28 del 10/01/2014- Linee guida per l'accoglienza, D.P.R. 275/1999 art.7.
- **Nota Ministeriale n. 1376 del 05/08/2020 : iscrizioni tardive e diritto allo studio :**
  - "[...] l'emergenza epidemiologica da Covid-19 non muta il quadro normativo che riguarda le iscrizioni. In particolare, rimane prioritaria l'esigenza di assicurare a tutti il diritto costituzionale all'istruzione. Le istituzioni scolastiche accettano le iscrizioni anche tardive, in tutti i casi nei quali un rifiuto comporterebbe la negazione del diritto all'istruzione, ad esempio nel caso in cui la famiglia si sia trasferita o nel caso di passaggi dalle scuole paritarie alle istituzioni scolastiche statali, motivati per lo più da difficoltà economiche. Nel caso di impossibilità ad accogliere le iscrizioni tardive per incapienza delle classi, si invitano le istituzioni scolastiche a farsi parte attiva nell'aiutare la famiglia a trovare un'altra sistemazione consona anche attraverso il supporto degli Ambiti Territoriali degli Uffici Scolastici Regionali [...]

# Illegittimità del rifiuto dell'iscrizione:

È illegittimo il rifiuto dell'iscrizione nei casi di:

- mancanza del permesso di soggiorno o dell'iscrizione anagrafica;
- inadeguatezza delle competenze possedute;
- età ritenuta “troppo elevata”, con riferimento a minori di 14-15 anni che chiedono di iscriversi alla scuola secondaria di primo grado;
- asserita mancanza di posti, quando invece la scuola avrebbe ancora posti disponibili;
- superamento del limite del 30% di studenti di cittadinanza non italiana o, più genericamente, “presenza di troppi stranieri”.

**Il rifiuto dell'iscrizione è passibile di verifica** a richiesta dell'interessato o di chi esercita la patria potestà.

(D.P.R. 17/2009, art. 8; artt. 323 ,328 del Codice penale)

# Vigilanza sull'obbligo di istruzione

La normativa:

- **Codice civile, art.147**
- **D.Lgs. 76/2005, art. 5**

stabilisce che hanno obbligo di vigilanza sui minori soggetti a «obbligo scolastico»:

- il Comune ove hanno la residenza i minori soggetti a tale dovere;
- **il dirigente dell'istituzione scolastica** o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
- la Provincia, attraverso i Servizi per l'Impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;
- i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato, i giovani tenuti all'assolvimento del dovere all'istruzione e alla formazione, il tutore aziendale e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro.

In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione, si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico.

# M.S.N.A.

## La normativa:

- D.Lgsn.286/1998, art 32.
- Direttiva europea 2013/33/UE artt.23 e segg.
- Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. *Linee guida sui minori stranieri non accompagnati, 2013*
- Legge n. 47 del 7 aprile 2017, *Disposizioni in materia di misure di protezione dei Minori Stranieri Non Accompagnati.*

## stabilisce:

- **“minore straniero non accompagnato” è il cittadino di un paese straniero, terzo rispetto all’Unione Europea o apolide, di età inferiore agli anni 18 che entri nel territorio di uno degli Stati Membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o che versi in stato di abbandono successivamente alla sua entrata nel territorio dello Stato.**
- il divieto di respingimento alla frontiera
- i passaggi idonei all’assistenza del minore dal momento della sua identificazione allorché entra in contatto con le forze dell’ordine e/o con i Servizi Sociali e altri rappresentanti dell’ente locale competente per il territorio dove lo stesso viene trovato a quello della tutela e fino alla iscrizione in una istituzione scolastica.
- **l’obbligo per la scuola, nel caso di riscontro di “minori non accompagnati” , di immediata segnalazione all’autorità pubblica competente per le procedure di accoglienza e affido, ovvero di rimpatrio assistito**
- l’assicurazione dell’accoglienza delle iscrizioni presso i CPIA dei MSNA che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, indipendentemente dalla stipula degli accordi tra Regione e relativo USR previsti. **DPR 263/12 , art. 3, 2 e Nota M.I. 7755, 2019**



Ufficio Scolastico Territoriale - Bergamo

Referente prof.ssa Katia Piccinini

[uff.stranieriecopia@istruzione.it](mailto:uff.stranieriecopia@istruzione.it) – [katia.piccinini@posta.istruzione.it](mailto:katia.piccinini@posta.istruzione.it)

Tel. 035-284211